

NOTA INFORMATIVA

**predisposta ai sensi dell'art.185, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209,
Codice delle Assicurazioni Private, ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n. 303
del 2 Giugno 1997, n. 347/D del 5 Novembre 1998, n. 420/D del 7 Novembre 2000 e n. 502/D del 25 Marzo 2003**

ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - di seguito denominata "l'Impresa" - fornisce al Contraente le seguenti informazioni, che hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali: per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni Generali e Particolari contenute in polizza.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Denominazione: ASSIMOCO S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo.
2. Autorizzazione: L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11/06/1979 - Gazzetta Ufficiale n.195 del 18/07/1979.
3. Sede Legale: La Sede Legale e la Direzione Generale della Compagnia sono in Italia a Segrate (MI) - Centro Direzionale "Milano Oltre" - Palazzo Giotto - Via Cassanese 224.

B) INFORMAZIONI RELATIVE A TUTTI I CONTRATTI

Legislazione applicata

Premesso che le Parti, ai sensi dell'art.180 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs.07/09/2005, n.209, hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile al contratto, l'Impresa propone di applicare quella italiana. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, le disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana e le norme imperative del diritto italiano hanno prevalenza su quelle della legislazione scelta.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 0226962407 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it.

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale "MILANO OLTRE" - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - 20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 0226962405 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all'organo previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

Prescrizione

Con il termine "prescrizione" si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Ai sensi dell'art.2947 C.C. Il comma, il diritto di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, si prescrive in due anni.

C) INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO R.C.AUTO

Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. auto

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulta responsabile del sinistro. Inoltre, in tale ipotesi, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il Locatario nel caso di veicolo concesso in Leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al

terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Durata del contratto e adeguamento del premio

In mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente le nuove tariffe, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso di variazione in aumento delle condizioni di premio precedentemente applicate, il Contraente potrà decidere di non accettare il nuovo premio comunicando all'Impresa, senza particolari formalità, la disdetta entro il termine di scadenza della polizza. In tal caso il contratto si risolve alla data di scadenza indicata sulla polizza. Tuttavia, l'Impresa al fine di consentire al Contraente di stipulare un nuovo contratto con altra impresa, manterrà operanti le garanzie prestate con la polizza disdetta fino alla data di effetto del nuovo contratto ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.

Trascorso tale termine di 15 giorni senza la suddetta comunicazione o senza il pagamento del premio, il contratto s'intende risolto di diritto senza necessità di ulteriore comunicazione.

Tutto quanto sopra indicato non trova applicazione in caso di polizze stipulate per durate inferiori ad un anno o comunque "senza tacito rinnovo".

Clause di esclusione della garanzia assicurativa e rivalsa nei confronti dell'assicurato.

L'Impresa escluderà diritto di rivalsa nei casi in cui l'assicurazione non è operante ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art.144 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs.07/09/2005, n.209. Tra questi casi, si segnalano in particolare:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o dalle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alle quali sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs.30/04/1992, n.285.

Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato dall'impresa per un sinistro

Nell'ambito delle formule tariffarie Bonus/Malus, "No claims discount" e fissa con Pejus, è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella indicata in contratto, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. In caso di contratto stipulato con clausola "Bonus-Malus" (ovvero con altra clausola analoga) il Proprietario che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito maturata nei casi di:

- vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e consegna in conto vendita del precedente veicolo;
- furto del precedente veicolo purché il nuovo veicolo venga assicurato entro 1 anno dalla data del furto.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni dell'assicurato.

Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa si impegna a rilasciare una attestazione al Proprietario del veicolo ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria e duplicato anche al Contraente che lo richieda, che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;

- b) il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- c) il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- h) gli importi delle franchigie richiesti all'assicurato e da questo non corrisposti;
- i) nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- j) i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- k) la firma dell'assicuratore.

L'attestazione sarà rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Il Contraente che alla scadenza annuale intendesse assicurare lo stesso veicolo presso altra Impresa, sarà tenuto a consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato di rischio relativa all'annualità trascorsa.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

È fatto obbligo al Contraente di denunciare prontamente il sinistro utilizzando l'apposito "Modulo C.A.I." che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro con particolare riguardo a: data, ora, luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Risarcimento dei danni da circolazione

Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose, il danneggiato potrà richiedere al responsabile e/o all'assicuratore dello stesso, il risarcimento dei danni avvalendosi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art.148 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs.07/09/2005, n.209. Il risarcimento sarà corrisposto, qualora il richiedente ne abbia diritto:

- a) in trenta giorni, se unitamente alla richiesta a mezzo raccomandata sarà allegato il "Modulo C.A.I." compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI.

b) in sessanta giorni, se unitamente alla richiesta a mezzo raccomandata sarà allegato il "Modulo C.A.I." compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente; in caso contrario la lettera raccomandata deve riportare gli elementi previsti dal "Modulo C.A.I."

In entrambi i casi dovranno essere specificati i giorni, ora e luoghi adeguati nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

Nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, il risarcimento sarà corrisposto entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria e prescritta dalle leggi vigenti.

Convenzione indennizzo diretto

Assimoco S.p.A. aderisce alla Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.), che prevede l'indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato, sempreché:

- a) i veicoli coinvolti siano solo due, entrambi a motore e identificati;
- b) i danni riguardino cose o la persona del conducente non responsabile se nei limiti di cui all'art.139 del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs.07/09/2005 n.209;
- c) l'impresa di controparte aderisca alla C.I.D. e offra copertura alla data del sinistro;
- d) entrambi i conducenti abbiano firmato il "Modulo C.A.I." e lo abbiano compilato in ogni sua parte.

Sono esclusi dalla convenzione i ciclomotori e le macchine agricole.

Sicurezza e prevenzione

Si ricorda l'obbligo dell'uso del casco protettivo in casodi guida di ciclomotori e motocicli (art.171 del Codice della Strada). Si ricorda l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza a bordo delle autovetture (art.172 del Codice della Strada).

D) INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI MALATTIA

Durata del contratto

Il contratto, in assenza di disdetta inviata alle parti entro il termine previsto dalle Condizioni Generali e Particolari, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901 C.C. Il comma.

Periodi di carenza contrattuale

La garanzia decorre:

- a) dal momento in cui ha effetto il contratto per i danni conseguenti a infortunio;
- b) dal 60° giorno successivo a quello di effetto del contratto per i danni conseguenti a malattie, salvo quanto specificamente previsto dalle condizioni di assicurazione relativamente al parto e all'aborto nelle loro varie forme ed alle conseguenze di stati patologici preesistenti alla stipulazione del contratto, ovvero non conosciuti a tale epoca; le stesse condizioni regolano altresì il caso di sostituzione, senza soluzione di continuità, di un contratto precedente riguardante gli stessi assicurati, ovvero di variazioni contrattuali.

Dichiarazioni del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892, 1893 e 1894 del C.C..